

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-63 del 08/01/2018
Oggetto	FC17A0014. CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE IN SPONDA SINISTRA IN LOCALITA' SELVAPIANA IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). RICHIEDENTE: AZ. AGR. L'ORTO DI ANDREA DI RUSCELLI SARA. USO: IRRIGUO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-78 del 08/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno otto GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE IN SPONDA SINISTRA IN LOCALITA' SELVAPIANA IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)

RICHIEDENTE: AZ. AGR. L'ORTO DI ANDREA DI RUSCELLI SARA

USO: IRRIGUO

PRATICA FC17A0014

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti

elettrici”;

- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012” e n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;
- il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";

VISTA:

1. la **domanda di nuova concessione** presentata in data 23/06/2017 con protocollo PGFC/2017/9580 da **Ruscelli Sara (C.F. RSCSRA84S66C573M)** titolare dell'**Azienda Agricola L'Orto di Andrea** (P.I. 04340060401) con sede in Comune di Bagno di Romagna (FC) per il prelievo di acqua pubblica superficiale ad uso irriguo in sponda sinistra dal Fosso di Selvapiana - località Selvapiana - in Comune di Bagno di Romagna (FC). L'opera mobile di prelievo è costituita da una pompa mobile che convoglierà l'acqua ad una cisterna di raccolta situata nei pressi dell'Azienda con capienza pari a 55 mc;

2. la comunicazione del 12/12/2017 con protocollo PGFC/201/18231 con cui Ruscelli Sara dichiarare la variazione del punto di prelievo indicato nella domanda a seguito di difficoltà legate all'orografia dei luoghi e alle caratteristiche geometriche dell'alveo;
3. la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che :
 - le opere sono ubicate su terreno distinto nel NCT del comune di Bagno di Romagna (FC), località Salvapiana al foglio n. 81 antistante il mappale 177;
 - il prelievo di acqua avviene tramite una pompa mobile nei periodi di disponibilità di risorsa che verrà raccolta in una cisterna con capienza pari a 55 mc situata in prossimità dell'Azienda agricola;
 - le, opere di prelievo attraversano terreni di proprietà di Guidi Luca (CF: GDULCU 63B21A565S) e Guidi Stefania (CF: GDUSFN59H41A565X) che autorizzano Ruscelli Sara con dichiarazione conservata nel fascicolo istruttorio;
 - la quantità di acqua da derivare richiesta è pari a 2000 mc/anno;
 - la portata massima è pari a 5 l/s;

VISTI inoltre:

4. il parere **favorevole** dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/17030 del 20/11/2017, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - *“la derivazione dovrà essere assentita solamente qualora nell'atto di concessione sia previsto del “Deflusso Minimo Vitale come previsto dalla D.G.R. 1195/2016 indicato per i corpi idrici collinari/montani non individuati nei P.d.G. 2015-2021, corrispondente a 20 l/s (0,020 mc/s), in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;*
 - *“installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate”;*
5. il parere conforme ai presupposti del P.T.C.P del Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - *“poiché l'impianto esistente ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art.10 delle norme del PTCP, l'utilizzo di opere esistenti, così come gli eventuali interventi di manutenzione sulle stesse, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti ed in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere né tagliati né danneggiati in alcun modo”;*
 - *“tenuto conto del fatto che le opere ricadono in aree interessate da dissesto disciplinate dall'art. 26 del PTCP, si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio periodico di tutte le sopraccitate opere, al fine di evitare perdite di acqua e conseguenti ripercussioni sui fenomeni franosi presenti”;*
6. il parere del **Consorzio di Bonifica della Romagna** Prot. n. 39936/CE/9757 del 05/12/2017, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/17846 del 05/12/2017 che dichiara che il fondo ubicato nel comune di Bagno di Romagna (FC) **NON ricade all'interno di alcun comprensorio irriguo in pressione.**

DATO ATTO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato la somma di € 99,00 dovuta per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione ordinaria in oggetto in data 22/06/2017 con bollettino postale VCYL 0067 integrato con € 96,00 in data 29/11/2017 con bollettino postale VCYL 0135 per un totale di € 195,00;

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta ad uso irriguo pari ad una quantità massima annua di mc 2000 sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016 per un comparto irriguo complessivo dichiarato di circa Ha 1.50.00 a frutteto ed ortaggi misti (a ciclo corto);

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del RR 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire all'**Az. Agricola L'Orto di Andrea di Ruscelli Sara** (P.I. 04340060401) con sede in Comune di Bagno di Romagna (FC) la **concessione** ordinaria a derivare acqua pubblica superficiale dal Fosso di Selvapiana - località Selvapiana - in Comune di Bagno di Romagna (FC), per uso irriguo secondo le modalità e per l'utilizzazione previste nella domanda. L'opera mobile di prelievo è ubicata su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 81 antistante il mappale 177. Pratica **FC17A0014**;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima di 5 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc. 2000** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore delle portate e dei volumi** derivati e che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
4. di stabilire inoltre che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014, per la durata di cinque anni e quindi fino al **31/12/2022**;
5. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia. Il deposito cauzionale deve essere versato prima del ritiro del presente atto;
6. di fissare il **canone annuo in € 12,00** sulla base della normativa citata in premessa.
7. di fissare in **€ 60,00** la somma dovuta per i canoni dei cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i

canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione. L'attestazione del pagamento deve essere consegnata al ritiro del provvedimento di concessione;

8. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto e del disciplinare, parte integrante dello stesso, da parte del concessionario;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

10. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
11. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì - Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso irriguo, richiesta dall'Az. Agricola L'Orto di Andrea di Ruscelli Sara (P.I. 04340060401). Pratica FC17A0014.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua superficiale dal Fosso di Selvapiana avviene mediante pompa mobile della potenza di 6,8 Hp e con portata massima di prelievo di 200 l/min. La quantità di acqua da derivare richiesta è pari a 2000 mc/anno;
2. La pompa mobile convoglierà l'acqua ad una cisterna di raccolta situata nei pressi dell'Azienda con capienza pari a 55 mc;
3. L'opera mobile di prelievo è sita sulla sponda sinistra del Fosso di Selvapiana - località Selvapiana - in Comune di Bagno di Romagna (FC), su terreno distinto al foglio n. 81 antistante il mappale 177 del N.C.T. dello stesso comune come indicato nella planimetria catastale allegata all'istanza; coordinate UTM 32 x: 744.791 y: 4.862.817.
4. L'acqua superficiale da derivare verrà utilizzata esclusivamente per irrigazione agricola a goccia di Ha 1.50.00 a frutteto e ortaggi misti (a ciclo corto).

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2022**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo con pompa mobile della potenza di 6,8 Hp dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 5
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 2000
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di

derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione **di un misuratore della portata**, uscente dalla pompa mobile e dei volumi d'acqua pubblica emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. Poichè l'impianto esistente ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art.10 delle norme del PTCP, l'utilizzo di opere esistenti, così come gli eventuali interventi di manutenzione sulle stesse, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti ed in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere né tagliati né danneggiati in alcun modo
7. Tenuto conto del fatto che le opere ricadono in aree interessate da dissesto disciplinate dall'art. 26 del PTCP, si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio periodico di tutte le sopraccitate opere, al fine di evitare perdite di acqua e conseguenti ripercussioni sui fenomeni franosi presenti;
8. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
9. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata,

contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2022**.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i

lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell’alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l’utilizzo dell’acqua.
2. E’ ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l’Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.